



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PANTELLERIA

ORDINANZA NR. ____/2021 (vedasi registro informatico)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PORTISTICHE, SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE ESPLETATE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria,

VISTO il D.M. 26 gennaio 1960 riguardante la "Disciplina dello sci nautico", come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;

VISTI gli artt.128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 02 ottobre 1968, nr.1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;

VISTO il Dispaccio nr.20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "windsurf";

VISTA la Circolare nr.5174645 in data 19 luglio 1989 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti, avente per oggetto "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare";

VISTO il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio nr.260142 del 20 febbraio 1993, relativo alla "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";

VISTI i Dispacci n.261598 e 260258, rispettivamente in data 2 agosto 1994 e in data 20 febbraio 1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;

VISTO il Dispaccio nr.260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Naviglio - Divisione VI Nau/Dip, relativo al "Traino sci nautico per conto terzi";

VISTA la Circolare nr.262584 in data 14 aprile 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Naviglio - avente per oggetto chiarimenti interpretativi relativi agli artt. 6, 10, 11, 15, 17 del D.L. 21 ottobre 1996, nr.535 convertito in Legge nr.647 del 23 dicembre 1996;

VISTO il D.M. 5 ottobre 1999, nr.478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";

- VISTA** la Legge nr.172 del 8 luglio 2003, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo nr.171 del 18 luglio 2005, e ss. mm. ed ii. "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva nr.2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge nr.172 del 8 luglio 2003 ed in particolare l'art. 27 comma 6 relativo all'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici;
- VISTA** la Circolare in data 28 luglio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa ai propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO** il D.M. nr.95 del 29 luglio 2005, "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
- VISTE** le Circolari protocollo nr.82/010390 in data 16 febbraio 2006 e nr.82/033487 in data 26 marzo 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Attività subacquea ludico-sportiva";
- VISTO** il D.M. nr.146 del 29 luglio 2008, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 66 del Decreto Legislativo nr.171 del 18 luglio 2005, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Dispaccio nr.0009203 in data 3 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo 111, Capo III del Decreto Ministeriale nr.146 del 29 luglio 2008, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportive o ricreativo;
- VISTA** la Circolare nr.15868 in data 26 settembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al traino di galleggianti e piccoli gommoni (*banana boat*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010 nr.96, ed in particolare l'art. 6 – pesca non professionale;
- VISTO** il Decreto interministeriale nr.79 del 2 marzo 2012, con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTO** il Dispaccio protocollo nr.0028629 del 27 marzo 2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II, recante Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale nr.79 del 2 marzo 2012 "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26 febbraio 2013 recante la "Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto";
- VISTA** la Circolare nr.0051241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con argomento "*Jet-Lev Flayer, Flyboard, e dispositivi a questi assimilabili*";

- VISTO** il Dispaccio nr.13147 in data 15 luglio 2015, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture Portuali e il trasporto marittimo - Divisione VII, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del Decreto interministeriale nr.79 del 2 marzo 2012 alle unità da diporto denominate "*superyachts*";
- VISTA** la propria Ordinanza nr.17/2016 in tema di "Obbligo di comunicazione del numero di passeggeri trasportati per la salvaguardia della vita umana in mare" in data 3 novembre 2016;
- VISTO** il Dispaccio protocollo nr.104759 in data 5 agosto 2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto "Attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione unità da diporto. Attività di trasporto passeggeri. Elementi distintivi. Attività di controllo e sanzionatoria";
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 68, 81, 1161, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relative Regolamento di esecuzione (Parte marittima);
- VISTO** il Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani nr.40/99 del 16 aprile 1999 (Procedura per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 – comma 2° – del Codice della Navigazione);
- VISTA** la propria Ordinanza nr.7/2004 emanata in data 30 aprile 2004 concernente la disciplina delle attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.2/2019 emanata in data 21 febbraio 2019, concernente l'utilizzo commerciali di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.2/2021 emanata in data 27 febbraio 2021 – Regolamento Operazioni Subacquee;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.6/2021 emanata in data 19 marzo 2021 "Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri";
- VISTE** le vigenti Ordinanze emesse da questo Comando e dal Comune di Pantelleria relativamente al "Rischio di dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria" nonché il vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico dell'Isola di Pantelleria;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente.
- RITENUTO** necessario, alla luce delle nuove attività/discipline ludico/ricreative diffuse lungo le coste di giurisdizione negli ultimi anni e delle modifiche normative intervenute, aggiornare la disciplina del diporto nautico e delle attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria;

ORDINA

Articolo unico

A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, è approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria" che costituisce parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che abroga le Ordinanze nr.7/2004 emanata in data 30 aprile 2004, nr.17/2016 emanata in data 3 novembre 2016 e nr.2/2019 emanata in data 25 febbraio 2019, richiamate nelle premesse, nonché ogni altra disposizione in contrasto in tutto o in parte.

Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare si fa espresso rinvio all' Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata da questo Comando.

La presente Ordinanza dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione di unità navali, dalle strutture balneari, dai gestori dei servizi di salvamento presso le spiagge libere, dai concessionari di pontili per l'ormeggio di unità da diporto, dalle Società che svolgono attività *diving*, nonché in tutte quelle aree ricadenti nel Circondario Marittimo di Pantelleria ove si svolgono attività marittime (colonie marine, depositi di unità da diporto, campeggi, cantieri navali, etc.).

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora già fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi ai sensi degli artt.1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e 55 del Decreto Legislativo nr.171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE

Sommario

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PORTISTICHE, SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE ESPLETATE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA	1
CAPO I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Articolo 1 - Ambito di applicazione, definizioni e rinvii di Legge	1
CAPO II - NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO	3
Articolo 2 – Norme di sicurezza e divieti	3
Articolo 3 – Limiti e divieti di navigazione	4
Articolo 4 – Dotazioni di sicurezza e norme di buona perizia.....	5
CAPO III - LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE	5
Articolo 5 – Ambito di applicazione e definizioni	5
Articolo 6 - Locazione e noleggio di natanti o attività simili - S.C.I.A.	6
Articolo 7 - Obblighi e divieti di carattere generali	8
Articolo 8 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio	11
Articolo 9 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione.....	12
Articolo 10 - Disposizioni aggiuntive per la locazione di piccoli natanti	14
Articolo 11 - Obblighi e divieti specifici per l'attività commerciale di appoggio a subacquei sportivi - Centri di immersione - Scuole diving.....	14
Articolo 12 - Norme di sicurezza	15
CAPO IV - SCUOLE DI VELA - SCUOLE DI TAVOLA A VELA	16
Articolo 13 – Definizioni	16
Articolo 14 - Prescrizioni e divieti	16
CAPO V - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (TIPO KITESURF)	16
Articolo 15 - Impiego tecnico delle tavole con aquilone	16
Articolo 16 - Limiti e divieti di navigazione	17
Articolo 17 - Corridoio di lancio per kitesurf	17
Articolo 18 - Norme di comportamento	18
CAPO VI - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF, BODYBOARD).....	18
Articolo 19 - Limiti di età	18
Articolo 20 - Limiti e divieti di navigazione	18
Articolo 21 - Partenza ed atterraggio	19

Articolo 22 - Sosta e deposito.....	19
CAPO VII - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.....	19
Articolo 23 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	19
CAPO VIII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI.....	21
Articolo 24 - Limiti e divieti di navigazione	21
Articolo 25 - Limiti di velocità	21
Articolo 26 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza	21
Articolo 27 - Partenza, atterraggio e conduzione.....	22
Articolo 28 - Sosta e deposito.....	22
CAPO IX - PROPULSORI ACQUATICI/SCOOTERS SUBACQUEI	22
Articolo 29 - Definizione e norme di comportamento	22
CAPO X - DISCIPLINA DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).....	23
Articolo 30 - Limiti e divieti di navigazione	23
Articolo 31 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	23
CAPO XI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL WATERBALL	24
Articolo 32 - Definizione.....	24
Articolo 33 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	24
CAPO XII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI STAND UP PADDLE E MEZZI SIMILARI	25
Articolo 34 - Condizioni per la navigazione e l'esercizio	25
Articolo 35 - Partenza e atterraggio	25
CAPO XIII - DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE.....	25
Articolo 36 – Definizione	25
Articolo 37 - Limiti e divieti di navigazione	26
Articolo 38 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	26
CAPO XIV - DISCIPLINA DEL JET-LEVEL FLYER, FLYBOARD E MEZZI SIMILARI...27	
Articolo 39 – Jet-Lev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili	27
CAPO XV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA E SCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI	28
Articolo 40 - Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi	28
Articolo 41 - Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore	28
Articolo 42 - Attività subacquea con supporto di unità navali - requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti	29

Articolo 43 - Attività subacquea senza supporto di unità navali: dotazioni di sicurezza - segnalamenti	30
Articolo 44 - Attività subacquea svolta da privati: segnalamenti - prescrizioni	31
CAPO XVI - DISCIPLINA DELLE UNITÀ CLASSIFICATE COME PASSENGER SHIP.	31
Articolo 45 - Obblighi	31
CAPO XVII - DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E SANZIONI.....	32
Articolo 46 - Disposizioni finali e sanzioni	32
Elenco degli allegati	33



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PANTELLERIA

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SPORTISTICHE, SPORTIVE E
TURISTICO-RICREATIVE ESPLETATE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI PANTELLERIA**



Edizione 2021

CAPO I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Ambito di applicazione, definizioni e rinvii di Legge

1. Il presente Regolamento si applica nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria e le disposizioni in esso contenute disciplinano le attività diportistiche e turistico-ricreative, a qualsiasi titolo espletate, quali:
 - la locazione ed il noleggio di natanti da diporto/moto d'acqua utilizzati in attività turistico/ricreative o per usi turistici a carattere locale;
 - la navigazione e le modalità d'utilizzo dei natanti da diporto denominati *jole*, *pattini*, *canoe*, *sandolini*, *mosconi*, *pedalò*, *SUP (stand up paddle)*, *tavole a vela (windsurf)*, *tavole con aquilone (kitesurf)* e similari, delle tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*) e similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, dei *flyboard*, *jet-level flyer*, nonché dei piccoli galleggianti gonfiabili trainabili, tipo *banana boat*, *waterball* e similari;
 - lo sci nautico, l'attività di paracadutismo ascensionale in mare, il rimorchio di galleggianti, comunemente denominati *banana boat* e similari, effettuate per conto proprio e/o conto terzi, nonché le attività subacquee a scopo turistico – sportivo;
 - l'utilizzo di natanti quali unità appoggio per l'attività didattica e quella di escursionismo subacqueo effettuata da centri d'immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti. Non si applica ai natanti impiegati da Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o *Onlus* qualora effettuino attività di mero escursionismo subacqueo, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la medesima finalità qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.
2. Per l'esercizio di qualsiasi attività, effettuata a scopo di lucro, che preveda l'impiego di unità/mezzi oggetto del presente Regolamento, si dovrà produrre una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso l'Autorità Marittima di Pantelleria.
3. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni/nulla-osta all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di eventuale ormeggio delle unità in prossimità dell'arenile.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia, nonché alle eventuali altre vigenti Ordinanze emanate da quest'Ufficio Circondariale Marittimo per disciplinare specifici aspetti di competenza.
5. Ai fini del presente regolamento, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, si intende per:
 - a) Navigazione da diporto: quelle effettuate in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale

- prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
- b) Unità da diporto: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
 - c) Natante da diporto: ogni unità a remi/motore ovvero con lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/SIO8666, con esclusione delle moto d'acqua;
 - d) Moto d'acqua: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione è destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
 - e) Uso commerciale di unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo, come unità di appoggio, per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportive o ricreativo;
 - f) Istruttore subacqueo: soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, ed in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
 - g) Centri di immersione e di addestramento subacqueo: imprese, operanti nel settore dei servizi specializzati per il turismo, che offrono, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea e ricreativa;
 - h) Immersioni subacquee a scopo sportivo-ricreativo:
 - 1) Immersioni in apnea, anche su bassi fondali (in tale ipotesi c.d. seawatching), finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - 2) Immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;
 - 3) Attività di nuoto in superficie, con testa immersa, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, allo scopo di osservare i fondali marini (c.d. snorkeling);
 - i) Guida subacquea: soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli e gruppi, e/o accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, almeno di primo livello, in immersioni subacquee;
 - j) Brevetto subacqueo a fini turistico – ricreativi: attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico - pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi;
 - k) Passeggero: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di Legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non

comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

- l) Natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lettera c) del Codice della nautica da diporto, ceduti in locazione (impropriamente definita "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti: Jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, SUP (stand up paddle) tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf) e similari, delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kayak e mezzi similari;
- m) Natanti-appoggio per immersioni subacquee: a scopo sportivo o ricreativo - natanti da diporto utilizzati da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

CAPO II - NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Articolo 2 – Norme di sicurezza e divieti

1. Durante la stagione balneare, come individuata con provvedimento della Regione Siciliana, la navigazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria sarà soggetta ai limiti previsti dalla presente Ordinanza;
in particolare:
 - a) nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate ai bagnanti ed i 500 metri dall'arenile, la navigazione di qualsiasi unità dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento;
 - b) negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e delle moto d'acqua, nonché delle unità da traino di galleggianti e di piccoli gommoni (es. banana boat) dovranno avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio;
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita dal porto devono mantenere la destra rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, navigando alla minima velocità di manovra e tenere presente che la precedenza spetta comunque alle unità in uscita.
3. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di atterraggio che di partenza, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i natanti che precedono.
4. Durante la stagione estiva, come disciplinato da specifica Ordinanza relativa alla regolamentazione degli approdi e delle cale emessa da questa Autorità Marittima, il corridoio di lancio e il relativo scalo di alaggio attigui alle vasche termali di Cala Gadir, sono interdetti alla navigazione, sosta e ormeggio di qualunque tipo di unità.
5. I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento/di gara, ovvero fuori dai porti del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore.

6. Le unità da diporto ormeggiate nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Pantelleria devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio individuati dal proprietario e/o conduttore dell'unità o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, le quali devono attenersi all'insieme di norme contenute all'interno del "Regolamento del porto e della rada di Pantelleria e dell'approdo di Scauri" e alle altre norme e disposizioni emanate da questa Autorità Marittima ed essere in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza.
7. Tutte le unità adibite, a qualsiasi titolo, al trasporto di persone (locazione, noleggio, noleggio occasionale, traffico passeggeri, uso conto proprio, unità utilizzate dai centri di immersione e addestramento subacqueo e unità che effettuano pesca turismo) che svolgono nell'ambito territoriale ricadente sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo attività sportive-ricreative/commerciali con trasporto di passeggeri, al momento dell'uscita dal Porto e dagli approdi di Pantelleria e al rientro, dovranno contattare l'Ufficio Circondariale di Pantelleria a mezzo radio VHF (CH16) o tramite telefono al n.0923/911027 – 0923/913651, per comunicare:
 - a) il numero totale delle persone a bordo, indicando precisamente il numero dei passeggeri ed il numero dei membri dell'equipaggio;
 - b) il nome e/o numero di iscrizione unità;
 - c) l'itinerario previsto (ad esempio: giro dell'isola procedendo da est-verso ovest; visita dei siti archeologici subacquei, etc.).
8. Inoltre è fatto divieto a tutte le unità da diporto di:
 - a) ormeggiare ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) o, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
 - b) effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita dal porto o dalle foci dei fiumi evitando, al contempo, spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in transito;
 - c) ormeggiare presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
 - d) ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio ed il varo delle unità
 - e) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto di Pantelleria e 200 mt. dall'imboccatura dell'approdo di Scauri;
 - f) avvicinarsi e mantenersi a meno di 300 metri dalle navi militari, nazionali ed estere alla fonda;
 - g) avvicinarsi a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - h) avvicinarsi a meno di 500 metri dalle piattaforme.

Articolo 3 – Limiti e divieti di navigazione

1. Alle seguenti unità da spiaggia, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf), SUP e similari, tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e similari, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché acquascooter, moto d'acqua e/o mezzi similari, salvo che non sia diversamente previsto/regolamentato dagli altri capi del presente Regolamento o da altri provvedimenti normativi, è vietato navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Pantelleria, e ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi se non per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio e/o gli impianti di distribuzione carburante;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - c) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - d) a distanze superiori ad un 1 miglio dalla costa per le moto d'acqua e 1.000 (mille) metri dalla costa per le restanti tipologie di unità;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi;
 - f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - g) a meno di 100 mt. dalla foce dei fiumi;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
2. Inoltre, ad eccezione dei cosiddetti "natanti da spiaggia" denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e SUP, le restanti unità di cui al primo comma non potranno navigare durante la stagione balneare nella fascia dei 100 metri dalla costa riservata alla balneazione.

Articolo 4 – Dotazioni di sicurezza e norme di buona perizia

1. A prescindere dalle dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto (allegato V al D.M. 29 luglio 2008, nr.146 e ss. mm. ed ii.), è responsabilità del comandante/conducente dell'unità di dotarsi di ulteriori mezzi e/o attrezzature di sicurezza in relazione alle condizioni meteo-marine in atto o previste durante la navigazione che si intende intraprendere (art. 48 D.M. 146/2008).
2. Con il numero massimo di persone a bordo, determinato secondo le disposizioni di Legge, il natante non dovrà, comunque, subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute sulla stessa fiancata mantenendo un bordo libero di almeno 15 centimetri.
3. Il conducente dell'unità è tenuto ad effettuare i controlli sull'unità da diporto, sull'apparato motore e sull'impianto elettrico prima della partenza, ponendo massima cautela e perizia marinaresca; inoltre, ha l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata.
4. In ogni caso, sulle tavole a vela (windsurf) non potrà salire più di una persona.

CAPO III - LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Articolo 5 – Ambito di applicazione e definizioni

Ai fini del presente capo e relativamente alla "locazione" ed al "noleggio" si intende:

- a) Locazione: contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conducente o locatario) il godimento di una unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Il conducente

esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero senza conducente né equipaggio e, come tale, comprende anche quello che è normalmente, ma impropriamente, conosciuto come "noleggio di natanti da spiaggia". Nella locazione, pertanto, le mansioni di comandante (o conducente), devono essere svolte direttamente dal conduttore (locatario), oppure da persona da lui arruolata e comunque da lui dipendente. Nel caso in cui il comandante o conduttore sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in tema di noleggio. Per la "locazione finanziaria" o "leasing nautico" si rimanda alla normativa specifica.

- b) Noleggio: il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (noleggiatore od utilizzatore) una unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne a sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto (per i natanti da diporto il contratto può essere anche verbale). L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente). Il noleggiatore può sub-noleggiare il natante, salvo diversa espressa clausola contrattuale, ma sia lui che l'eventuale sub-noleggiatore non possono utilizzare il natante da diporto noleggiato per effettuare trasporto di terzi "a titolo oneroso", ovvero verso corrispettivo;
- c) Noleggio per finalità ricreative: attività commerciale che prevede la stipula (anche verbale) di contratti di noleggio aventi ad oggetto natanti da diporto richiesti dal noleggiatore per effettuare navigazione a scopo ricreativo;
- d) Noleggio per usi turistici di carattere locale: attività commerciale che prevede la stipula (anche verbale) di contratti di noleggio aventi ad oggetto natanti da diporto richiesti dal noleggiatore per effettuare navigazione per particolari scopi, sempre non a fini di lucro, quali quelli di tipo culturale, ambientale o simili.
- e) Noleggio occasionale: l'attività di cui articolo 49 bis del Decreto Legislativo.18/07/2005, nr. 171, come integrato dalla Legge 24 marzo 2012 nr.27;

Articolo 6 - Locazione e noleggio di natanti o attività simili - S.C.I.A.

1. Ferme restando le disposizioni speciali in vigore nelle Aree Marine Protette o simili, le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto, o che intendono operare come centri di immersione e di addestramento subacqueo utilizzando natanti da diporto, in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, per l'esercizio dell'attività, devono presentare a questa Autorità marittima, apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della Legge nr.241/90 e ss. mm. ed ii., in carta semplice ed in duplice copia, utilizzando il modello previsto in Allegato A e relativo annesso. Laddove possibile, la S.C.I.A. può essere trasmessa telematicamente, mediante posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime destinate a strutture balneari che prevedano la locazione di natanti da spiaggia (senza conducente), sono esentati

dagli obblighi di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto prescritto dal successivo art. 8, comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f).

3. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le società costituite all'estero di cui agli artt. 2507 e ss. del Codice Civile.
4. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
5. L'Autorità marittima interessata restituisce una copia della S.C.I.A., annotando su di essa data e protocollo di arrivo, e riporta quanto in essa contenuto in appositi registri, redatti su supporto cartaceo ed informatico. La segnalazione dev'essere firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'associazione o della società.
6. Ai sensi dell'art. 19 Legge nr.241/90, l'attività oggetto della S.C.I.A. può iniziare dalla data di presentazione della pratica a questa Autorità marittima competente. La pratica di inizio attività deve essere presentata annualmente entro e non oltre 31 marzo di ogni anno.
7. L'Autorità marittima ha comunque la facoltà di richiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. Entro il termine suddetto, la medesima Autorità marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, Legge nr.241/90.
8. Per motivazioni inerenti alla tutela della sicurezza della navigazione, specie in contesti ove notoriamente i flussi di traffico, durante la stagione balneare, sono intensi o le condizioni di navigazione sono particolarmente complesse e comportano determinati rischi (es. scogli affioranti, forti correnti, presenza zone interdette, ecc.), ovvero siano spesso presenti condizioni meteo marine sfavorevoli, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare il numero di persone trasportabili dai natanti impiegati in attività commerciali.
9. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, è obbligatorio, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, l'uso delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
10. Ogni variazione dei dati indicati nella S.C.I.A. dovrà essere immediatamente comunicata all'Autorità Marittima competente, per le successive valutazioni. I titolari delle società che effettuano locazione e/o noleggio di natanti da diporto, così come indicate dalla presente ordinanza, i quali hanno effettuato le comunicazioni ai sensi delle previgenti disposizioni, hanno la possibilità di integrare la documentazione già presentata entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

11. Alla segnalazione certificata di inizio attività, oltre a quanto previsto negli allegati alla presente, dovrà sempre essere allegata la sottonotata documentazione:
 - a) Copia del certificato di uso motore\dichiarazione di potenza del motore;
 - b) Copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti CE;
 - c) Dichiarazione da cui risulti che i natanti sono coperti dall'assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili (compreso il conducente) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
 - d) Nel caso del noleggio, il previsto Certificato di idoneità, copia della patente nautica del/dei conduttore/i o titolo professionale marittimo e il Certificato limitato di operatore RTF.
12. Una copia della S.C.I.A. prodotta all'Autorità Marittima, opportunamente vistata dalla medesima, dovrà essere conservata a bordo ed esibita ad ogni controllo da parte del personale delle Forze di Polizia.

Articolo 7 - Obblighi e divieti di carattere generali

1. Chi esercita l'attività commerciale di locazione o di noleggio di natanti da diporto deve tenere un registro conforme al modello in Allegato B, ove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti o verbali che hanno ad oggetto la locazione od il noleggio dei suddetti natanti, nonché le altre informazioni ivi previste.
2. Analogo registro deve essere tenuto dai Centri di immersione subacquea che utilizzano natanti da diporto come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Il predetto registro, debitamente compilato/aggiornato in ogni sua parte, deve essere prontamente esibito a richiesta degli organi di controllo preposti.
3. I natanti da diporto oggetto di locazione o noleggio ai sensi del primo comma del presente articolo non possono essere impiegati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso.
4. I natanti da diporto adibiti alle attività di locazione e/o di noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali cui sono destinati, come disposto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 171/2005 e ss. mm. ed ii.
5. Salvo quanto previsto dalle disposizioni locali emanate dalla competente Autorità marittima in applicazione dell'art. 68 del Codice della Navigazione, le disposizioni relative ai Centri di immersione e di addestramento subacqueo che prestano la loro attività non per fini commerciali ma esclusivamente a favore di propri associati, si applicano limitatamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui agli artt. 90 e 91 del DM 29 luglio 2008, nr. 146 e successive modificazioni, sempreché utilizzino natanti da diporto.
6. I natanti da diporto utilizzati ai sensi del precedente comma 1 non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Pantelleria.

7. I natanti da utilizzare per l'attività di locazione o noleggio od appoggio subacquei sportivi, devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in Allegato C, avente le seguenti caratteristiche:
- a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella S.C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - il numero identificativo di tre cifre assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A., seguito dalla lettera "L", "N", "LN" o "SUB", a seconda che si tratti di natante destinato alla sola locazione (L), al solo noleggio (N) o ad entrambe le attività (LN) o ad appoggio subacquei sportivi (SUB). Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti deve essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29 luglio 2008, nr. 146. Tale numero deve essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0;
 - la dicitura "Circondario Marittimo di Pantelleria", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare, secondo quanto previsto al precedente comma 6.
8. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 7, lettera e), devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno mt. 50 (cinquanta), da ambo i lati del natante. A tal fine, il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a 15 (quindici) cm e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
9. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertarsi di tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
- a) le condizioni meteorologiche (tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria al numero telefonico 0923/911027-0923/913651 o via radio VHF/Fm canale 16) siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - b) i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed

- efficienti, ove previsti;
- c) la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - d) i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - e) siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
 - f) prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina.
10. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.
11. Il locatore, dal canto suo, deve consegnare l'unità in perfetta efficienza, verificare che la persona a cui affida il mezzo nautico a motore abbia compiuto il 16° anno di età ed informarla che per effettuare la navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa è obbligatoria la patente nautica.
12. Per la locazione delle moto d'acqua, ovvero di unità con motore di potenza superiore a 30 KW (40,8 CV), il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica.
13. Prima di consegnare il natante, il locatore deve illustrare al conduttore le disposizioni che regolamentano il settore d'interesse contenute nel presente Regolamento, nell'Ordinanza di sicurezza balneare e negli altri provvedimenti d'interesse emanati dall'Autorità Marittima e da altri enti competenti, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo.
14. Specifico indottrinamento dovrà essere fatto per quanta riguarda il limite di distanza dalla costa previsto dalla Legge per la navigazione delle moto d'acqua (massimo un miglio) e gli altri limiti di impiego, temporali e spaziali previsti nonché in merito ad eventuali pericoli e/o interdizioni in vigore.
15. Il locatore deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di assistenza, munita di cavo di rimorchio, in grado di prestare tempestiva assistenza alle unità locate ed a tutte le persone imbarcate. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore.
16. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio (per adulti, ragazzi e bambini) e di salvagenti anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.

17. Il locatore deve mettere a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo-marine fossero tali da poter determinare potenziali situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, astenersi dal locare/noleggiare i natanti stessi e, comunque, adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in navigazione.

Articolo 8 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 7, deve provvedere a quanto segue:
- a) tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula (anche verbale) dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza nr.8/2021" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 7, comma 7, lettera e);
 - la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 7, comma 1, le generalità del noleggiatore e del comandante dell'unità, nonché gli altri dati richiesti;
 - c) consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere ed in particolare, per quanto riguarda le dotazioni e certificazioni di sicurezza, alle disposizioni di cui agli articoli 78 e seguenti del DM 29 luglio 2008, nr. 146 e successive modificazioni;
 - d) rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio;
 - e) consegnare al noleggiatore un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - numero 1530 per le emergenze in mare; numeri di telefono del noleggiante e della locale Autorità marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - le generalità del comandante dell'unità e gli estremi del titolo abilitativo;
 - l'avvertimento che: "l'unità è consegnata al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, pienamente efficiente, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere, con particolare riguardo a quanto prescritto dagli artt. 78 e ss. del DM 29 luglio 2008, nr. 146. Il comandante è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferitigli dal codice della navigazione quale "capo della spedizione" e, unitamente all'eventuale equipaggio, resta alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha comunque il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto scritto o verbale, tutte le istruzioni per il viaggio od i viaggi da intraprendere".
 - f) consegnare al noleggiatore copia dell'art. 54 del DM 146/2008, unitamente al

prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato "V" dello stesso Decreto, copia della presente ordinanza nonché copia delle principali disposizioni, ordinanze ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, deve essere fornita copia della relativa regolamentazione.

2. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto noleggiati è sempre obbligatorio il possesso almeno di una delle abilitazioni di categoria "A" previste dal D.M. 29 luglio 2008, nr. 146, in relazione alla navigazione effettuata, fermo quanto previsto al successivo comma.
3. Fermo restando che i natanti in genere non possono navigare al di fuori delle acque territoriali i natanti noleggiati non possono comunque navigare oltre 12 (dodici) miglia dalla costa.
4. Per quanto riguarda il numero minimo dei componenti dell'equipaggio, si applicano le stesse disposizioni previste per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Tuttavia, non sono obbligatori ulteriori membri di equipaggio oltre al comandante, sempreché ricorrano almeno le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di noleggio di natanti in ambito locale, ovverosia nelle acque marittime dello stesso comune;
 - b) il numero dei passeggeri non sia superiore a 12 (dodici);
 - c) il comandante prima della partenza dell'unità dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone presenti a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Articolo 9 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 7, deve provvedere a quanto segue:
 - a) tenere esposti, e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula (anche verbale) dei contratti di locazione che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza nr.8/2021" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare ai sensi del precedente art. 7, comma 7, lettera e);
 - la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 7, comma 1, le generalità del locatario o conduttore e gli altri dati richiesti;
 - c) consegnare l'unità al locatario (conduttore) in perfetta efficienza, in buoni condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere, munita dei pertinenti documenti di bordo per la navigazione, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e

- delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore), per gli infortuni ed i danni comunque subiti e/o derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata;
- d) consegnare al locatario (conduttore) un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare; numeri di telefono del locatore e della locale Autorità marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - l'avvertimento che: "l'unità è consegnata pienamente efficiente, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellando la dicitura che non interessa). Tuttavia chi prende in locazione l'unità (locatario o conduttore) resta sempre direttamente responsabile della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (verso pagamento di un corrispettivo). Qualora assuma direttamente il comando e la condotta dell'unità, prima della partenza è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità stessa ed a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente il comando e la condotta dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui arruolata come comandante sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere”;
- e) consegnare al locatario (conduttore) copia dell'art. 54 del DM 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato “V” dello stesso Decreto, copia della presente ordinanza nonché copia delle principali disposizioni, ordinanze ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, deve essere fornita copia della relativa regolamentazione.
- f) Fermo restando le disposizione del codice civile per quanto riguarda la capacità di agire, accertarsi che il conduttore del natante ceduto in locazione abbia compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età od il 14° (quattordicesimo) anno nei casi particolari previsti dal codice; se minorenni, sia sempre sotto il controllo di un adulto.
2. Per il comando e la condotta dei natanti presi in locazione si applicano le disposizioni previste per il comando e la condotta dei natanti da diporto in genere.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, per quanto concerne la locazione (senza conducente) di natante da spiaggia non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettere d) ed e). Il registro di cui art. 7, comma 1, può inoltre essere redatto in forma semplificata, in modo che siano riportati almeno i seguenti dati: data ed ora della locazione, numero identificativo del natante, cognome, nome, nonché codice fiscale del locatario o, in caso di cittadino residente all'estero, gli estremi del documento di identità.
4. Chi cede natanti da spiaggia in locazione deve accertarsi che, fermo restando le disposizioni del codice civile per quanto riguarda la capacità di agire, il conduttore del natante abbia compiuto l'età prevista dall'art. 39 del Codice della

Nautica da Diporto.

Articolo 10 - Disposizioni aggiuntive per la locazione di piccoli natanti

La locazione dei natanti da diporto a remi o a pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, mosconi, canoe, sandolini, pedalò, SUP, tavole a vela e di similari mezzi/natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadri, deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) può essere effettuata solo in ore diurne;
- b) la locazione è vietata in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli e il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
- c) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della denominazione o ragione sociale della ditta e del numero progressive (ESEMPIO: XX/01, XX/02);
- d) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona che possieda tali requisiti;
- e) il locatore deve mantenere sempre disponibile idonea unità dedicata, attrezzata per prestare immediata assistenza ai natanti locati, in caso di necessità (tale unità può non essere dedicata quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- f) il locatore è obbligato ad informare gli utenti del numero massimo delle persone trasportabili (in base a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto nr.146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione tecnica) e dell'età minima per la conduzione e deve annotare su apposito registro le generalità e l'eventuale recapito telefonico del conduttore, nonché la durata prevista della locazione.

Articolo 11 - Obblighi e divieti specifici per l'attività commerciale di appoggio a subacquei sportivi - Centri di immersione - Scuole diving

1. I centri d'immersione e di addestramento subacqueo che, ai fini commerciali di cui al punto c) dell'art.2 del Decreto Legislativo 171/2005, utilizzano natanti come unità di appoggio per i praticanti d'immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 7, devono presentare una S.C.I.A. cui va allegata la seguente documentazione:
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. nr.445/2000 (autocertificazione), dalla quale risulti l'indicazione dell'attività di addestramento subacqueo per i praticanti di tale attività a scopo sportivo o ricreativo; in alternativa, copia dello statuto della Federazione/Associazione di appartenenza nel quale risulti l'attività di addestramento subacqueo;
 - b) elenco del personale dipendente completo dei brevetti e delle abilitazioni possedute;
 - c) elenco dei natanti utilizzati per addestramento subacqueo, con indicazione delle loro caratteristiche principali ed eventuali numeri identificativi o sigle;
 - d) copia dell'eventuale concessione demaniale marittima (planimetria) relativa all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere utilizzati, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità attraverso cui verranno messi a mare;
 - e) copia del certificato di omologazione nel caso di unità prive di marchio CE o di dichiarazione di conformità dell'unità;

- f) copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
 - g) estremi della patente nautica in regolare corso di validità in possesso del conduttore.
Inoltre il titolare del centro di addestramento subacqueo deve:
 - h) provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 7, comma 1, le generalità dei subacquei imbarcati e del comandante dell'unità, nonché gli altri dati richiesti;
 - i) tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nelle proprie sedi che nel posto ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno i le seguenti informazioni:
 - 1) la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza nr.8/2021" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - 2) la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 7, comma 7, lettera e);
 - 3) la dicitura: "CENTRO DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO";
 - 4) la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - l) provvedere affinché il natante utilizzato sia convenientemente armato ed equipaggiato per la navigazione da intraprendere, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del D.M. 29luglio 2008, nr.146 e ss. mm. ed ii., fermo restando quanto previsto dall'art.60, comma 3, dello stesso Decreto ai fini della determinazione del numero massimo di persone trasportabili qualora si trasportino anche attrezzature subacquee;
 - m) rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro, per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio.
2. Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. 29/07/2008, nr.146, i natanti da diporto utilizzati per appoggio immersioni devono essere in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'art.50 dello stesso Decreto per le imbarcazioni in genere.
 3. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto di cui al comma 1, è sempre obbligatorio il possesso di almeno una delle abilitazioni di categoria "A", previste dal D.M. 29 luglio 2008, nr.146, in relazione alla navigazione effettuata.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'art.90, comma 2, del D.M. 29 luglio 2008, nr.146, per quanto riguarda la presenza a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (istruttore subacqueo) e alla guida subacquea per l'accompagnamento di singoli o gruppi di persone in assistenza all'istruttore, il numero minimo di componenti l'equipaggio è determinato dal comandante dell'unità, in relazione alla navigazione intrapresa.

Articolo 12 - Norme di sicurezza

1. A bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, deve esserci sempre un accompagnatore/istruttore munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle

Federazioni/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, che deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendosi tutte le responsabilità, civili e penali, connesse con l'attività svolta.

2. Tutte le attrezzature subacquee devono essere in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle leggi vigenti.
3. I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. 146/2008. A bordo deve sempre essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

CAPO IV - SCUOLE DI VELA - SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 13 – Definizioni

1. Ai fini del presente Capo per "Scuola di vela" si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile.
2. Per "Scuola di tavola a vela" si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf", "kitesurf" e similari.

Articolo 14 - Prescrizioni e divieti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile, anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al "CAPO II" del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate/favorevoli;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto o a motore con elica schermata/intubata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza in sicurezza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa ed al di fuori degli appositi corridoi di lancio, esclusivamente in caso di emergenza al fine di prestare soccorso/assistenza.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO V - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (TIPO KITESURF)

Articolo 15 - Impiego tecnico delle tavole con aquilone

1. L'uso delle tavole con aquilone, solitamente denominate "kitesurf" e similari, è vietato ai minori di anni 16.

2. Prima del loro utilizzo è necessario:
 - a) assicurarsi che sia presente un sistema di sicurezza per lo sgancio rapido e, comunque, munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) indossare un dispositivo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
 - c) agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il conduttore;
 - d) collegare le cime (linee) solo quando si è prossimi al decollo (ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra);
 - e) indossare un adeguato casco protettivo.
3. È vietato lasciare il kitesurf o similari incustodito senza avere scollegato, almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.
4. È vietato, inoltre, utilizzare kitesurf o similari non dotati di dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente "sventamento" della medesima mantenendola, comunque, vincolata alla persona.
5. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido, tipo sci nautico, su una delle due linee, e sull'altra linea, da una ritenuta di sicurezza (vincolata alla persona) di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.
6. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

Articolo 16 - Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto già previsto al Capo II del presente Regolamento ai kitesurf è, inoltre, fatto divieto di navigare senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e l'ingombro dell'aquilone.

Articolo 17 - Corridoio di lancio per kitesurf

1. L'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o da imbarcazioni.
2. L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.
3. Durante la stagione balneare l'atterraggio/partenza deve avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati.
4. In mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf, l'esercizio di detta attività è consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione e comunque a non meno di 100 metri dalla costa con partenza, qualora praticabile, a rimorchio di un'unità a motore all'interno dei comuni corridoi di lancio.

5. Gli eventuali corridoi di lancio dedicati al kitesurf dovranno essere delimitati da gavitelli segnalati da cartellonistica monitoria riportante la seguente dicitura: *“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF OGNI ALTRA ATTIVITÀ È INTERDETTA”*.
6. La suddetta dicitura deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla linea di costa all'ingresso del corridoio. L'impiego del corridoio di lancio dedicato è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

Articolo 18 - Norme di comportamento

1. La circolazione dei kitesurf nei corridoi di lancio è regolamentata come segue:
 - a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia;
 - b) nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
2. Regole per prevenire gli abbordi in mare dei kitesurf:
 - a) quando due kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quello sopravvento da la precedenza sollevando il kite, mentre quello sottovento ha l'obbligo di abbassare il kite;
 - b) quando due kitesurf procedono nella stessa direzione, quello sopravvento da la precedenza a quello sottovento, sollevando il kite e rallentando;
 - c) quando un kitesurf incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, il conduttore/pilota solleverà il kite e rallenterà a prescindere dalle mura.

CAPO VI - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF, BODYBOARD)

Articolo 19 - Limiti di età

Per l'utilizzo di windsurf, surf, body board e similari è necessario aver compiuto il 14° anno di età.

Articolo 20 - Limiti e divieti di navigazione

1. Per questa tipologia di natanti da spiaggia i limiti/divieti di navigazione previsti al "CAPO II" decadono all'interno degli specchi acquei assenti in concessione demaniale marittima per l'uso esclusivo delle attività sportive in questione.
2. L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.
3. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e indicate in maniera facilmente riconoscibile attraverso le boe e la cartellonistica prevista dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata da questo Comando.

Articolo 21 - Partenza ed atterraggio

Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio dei windsurf e mezzi simili è consentita attraverso i corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia e con vela ammainata evitando di arrecare nocumento all'attività balneare. I suddetti natanti devono usare ogni accorgimento idoneo ad evitare incidenti.

Articolo 22 - Sosta e deposito

È obbligatorio non lasciare incustodita, sia in mare che a terra, la vela/ala armata, onde evitare partenze e/o movimenti accidentali che possano compromettere la sicurezza degli astanti.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 23 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato osservando i vincoli già esposti al Capo II del presente Regolamento, nonché le prescrizioni di cui al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;
 - a) L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.
 - b) L'unità impiegata nell'attività di cui trattasi sulla quale si imbarcheranno i passeggeri, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 5 (cinque) nodi;
 - c) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona in possesso di brevetto di abilitazione al servizio di salvamento in corso di validità;
 - d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - f) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 300 metri dalla costa;
 - g) È vietato a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nelle attività di cui trattasi seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - h) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;

- i) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
 - j) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 nr.146 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare per ogni persona trainata pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 (venticinque) metri;
 - k) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - l) Qualora l'esercizio dell'attività di sci nautico venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uso necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio nei pressi della battigia;
 - m) L'attività di cui al presente articolo è comunque subordinata all'osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione e norma vigente laddove applicabile.
 - n) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti lo sci nautico.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.
3. In caso di noleggio o di locazione di natanti da diporto ai fini suddetti, si applicano inoltre le specifiche disposizioni di cui alla presente ordinanza, per quanto non in contrasto con i predetti Decreti Ministeriali.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio dell'attività (età minima sciatore, velocità massima del mezzo trainante, ecc.), saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
5. È sempre vietata l'attività dello sci nautico nonché la partenza e il recupero dello sciatore all'interno degli ambiti portuali del Circondario marittimo di Pantelleria.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, relative allo sci nautico, si applicano, inoltre, per quanto possibile, anche a tutte le altre attività analoghe che comportano il rimorchio od il traino di persone, le quali richiedano il servizio a scopi sportivi e ricreativi.

CAPO VIII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI

Articolo 24 - Limiti e divieti di navigazione

1. Alle unità da diporto denominate moto d'acqua e/o natanti similari è fatto divieto di navigare negli spazi già disciplinati al Capo II, tuttavia l'attraversamento dei porti e delle rotte di accesso è consentito per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 5 (cinque) nodi e comunque con il tubo di scarico in immersione.
2. Inoltre, è consentita la navigazione ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa solo qualora la moto d'acqua o l'acquascooter operi quale tender in un raggio di 1 miglio dal mezzo nautico di base.
3. La navigazione con i mezzi di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne.

Articolo 25 - Limiti di velocità

Le moto d'acqua e natanti similari dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:

- a) massimo 5 (cinque) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio;
- b) massimo 5 (cinque) nodi per l'ingresso/uscita dai porti. Durante tale manovra, in ragione delle maggiori capacità evolutive, tali mezzi nautici devono mantenere la dritta e devono dare obbligatoriamente la precedenza a tutte le altre unità in transito;
- c) massimo 10 (dieci) nodi per navigare nel tratto di mare compreso tra il limite delle acque riservate alla balneazione ed i 500 metri dalla costa.

Articolo 26 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Durante la navigazione i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare un casco protettivo (di tipo prescritto dalla federazione italiana motonautica).
2. I mezzi nautici in questione devono essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto istantaneo del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come, pure, il suo aggancio al conduttore (bracciale d'arresto d'emergenza del motore fissato al polso). Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (bloccasterzo con ritorno automatico).
3. In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano locazione/noleggio delle moto d'acqua e similari dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare nel caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione e comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.

Articolo 27 - Partenza, atterraggio e conduzione

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle moto d'acqua e mezzi simili devono avvenire dai porti con rotte dirette e velocità non superiore a 5 (cinque) nodi ovvero attraverso corridoi di lancio e scali di alaggio.
2. La navigazione all'interno dei corridoi deve effettuarsi, per quanto possibile, al centro della corsia e alla minima velocità consentita dal mezzo, che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 5 (cinque) nodi.
3. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio e in prossimità degli scali di alaggio.
4. Durante la navigazione, il conduttore della moto d'acqua e/o di mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso.

Articolo 28 - Sosta e deposito

Per gli aspetti legati alla sosta ed al deposito delle unità, di cui al presente Regolamento, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale nonché sugli specchi acquei antistanti, si fa espresso rinvio alle pertinenti disposizioni riportate nelle vigenti Ordinanze di sicurezza emanate da questa Autorità Marittima.

CAPO IX - PROPULSORI ACQUATICI/SCOOTERS SUBACQUEI

Articolo 29 - Definizione e norme di comportamento

1. Per "scooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile o similare apparecchiatura, predisposta per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling avente, generalmente, caratteristiche simili alle seguenti:
 - a) velocità da 3 a 20 Km/h;
 - b) profondità massima di esercizio sino a 40 metri;
 - c) autonomia di circa 3 ore.
2. L'utilizzo degli scooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di impiego in immersione, i conduttori minorenni devono, comunque, essere accompagnati da una persona maggiorenne;
 - b) l'utilizzatore di scooter subacqueo dovrà essere, appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea (galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza di 50 metri).
3. A similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli scooters subacquei:
 - a) in zone di mare di ordinario transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e nei pressi delle zone di ancoraggio;
 - b) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - c) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare asserviti ad impianti produttivi;

- d) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

CAPOX - DISCIPLINA DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI)

Articolo 30 - Limiti e divieti di navigazione

1. Per le unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di "banana boat" e similari valgono gli stessi limiti e divieti di navigazione già espressi al "Capo II". Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa rinvio alla disciplina dello sci nautico D.M. 26 gennaio 1960, così come modificata dal D.M. 15 luglio 1974.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di rimorchio di "banana boat", e similari, in conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Articolo 31 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'esercizio dell'attività di banana-boat e traino di piccoli gommoni è subordinato, inoltre, all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli;
 - b) l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri, prima di accelerare, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio e navigando alla velocità minima consentita per la manovra e, comunque, ove possibile in base alle condizioni meteo marine in atto, non superiore ai 5 (cinque) nodi;
 - c) il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona in possesso di brevetto di abilitazione al servizio di salvamento in corso di validità;
 - d) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 luglio 2008 nr.146 e ss. mm. ed ii.; dovrà, inoltre, essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 (venticinque) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà, infine, essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - e) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà trainare più di un galleggiante per volta, né svolgere altre attività contemporaneamente;
 - f) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa nonché un casco protettivo;
 - g) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - h) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire la scia dell'unità impegnata nell'attività considerata nonché effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere brusche e repentine manovre o

variazioni di rotta e velocità. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità, dovrà essere superiore a quella del cavo di traino che dovrà essere sempre revisionato ed in condizioni tali da non arrecare nocimento alle persone imbarcate sul mezzo trainato. Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose.

2. Le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio dell'attività (età minima e numero massimo di passeggeri, velocità massima del mezzo trainante, ecc.), saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO XI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL WATERBALL

Articolo 32 - Definizione

L'attività di "*waterball*" consiste nell'impiego, a scopo ricreativo, di una sfera o cilindro in materiale plastico trasparente galleggiante, al cui interno uno o più soggetti compiono evoluzioni in acqua.

Articolo 33 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. La predetta attività deve essere ispirata ai principi di massima garanzia sia per praticanti sia per gli altri frequentatori delle spiagge e degli specchi acquei.
2. Coloro che svolgono la predetta attività, oltre ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore, dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) l'attività dovrà essere svolta solamente in orario diurno e con mare totalmente calmo, in assenza di vento e corrente;
 - b) la sfera (o il cilindro) deve essere vincolata ad una piattaforma tramite una cima galleggiante;
 - c) dovrà essere effettuata entro il limite delle "acque sicure" (come definite dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare) ed all'interno di uno specchio acqueo ben delimitato da boe e sagole galleggianti di colore visibile senza, peraltro, creare nocimento o disturbo alla balneazione;
 - d) è obbligatoria la presenza di uno o più operatori con compiti di vigilanza e con la possibilità di immediato recupero della sfera tramite il cavo ad essa collegato;
 - e) di tali operatori almeno uno deve essere dotato di idoneo brevetto di abilitazione al servizio di salvamento in corso di validità nonché idonea attrezzatura di primo soccorso (prescrizione valida solo per l'attività espletata conto terzi);
 - f) dovrà sempre essere effettuata una comunicazione all'Autorità Marittima, competente per territorio, relativamente al luogo dove verrà svolta l'attività;
 - g) in ogni caso non sarà possibile lo svolgimento dell'attività di *waterball* dinanzi le postazioni dell'assistente bagnanti o dei mezzi destinati al salvamento, come disposto dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente;

- h) per gli altri aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal costruttore relativamente ai limiti di utilizzo ed impiego del dispositivo in parola.

CAPO XII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI STAND UP PADDLE E MEZZI SIMILARI

Articolo 34 - Condizioni per la navigazione e l'esercizio

1. I natanti da spiaggia in questione possono navigare solo in ore diurne.
2. In particolare, relativamente all'utilizzo dei *SUP* (Stand up paddle) si rammentano le seguenti condizioni per l'esercizio:
 - a) deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne;
 - b) l'età minima per la conduzione delle tavole a remi (*SUP*) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole di vela.
 - c) è fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola *SUP*, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'attrezzatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
 - d) la navigazione con tavola *SUP* all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.
 - e) il conduttore di tavola *SUP* dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare in piena padronanza il mezzo.
 - f) la navigazione con tavola *SUP* nella zona riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e, comunque, compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 35 - Partenza e atterraggio

La partenza e l'atterraggio possono avvenire presso un qualsiasi punto della linea di costa con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e, comunque, in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.

CAPO XIII - DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 36 – Definizione

1. Al "paracadutismo ascensionale", ovvero all'attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico, si applica, in quanto attività assimilabile, la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di rimorchio/traino di paracaduti e similari per conto terzi devono essere dotati del certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Articolo 37 - Limiti e divieti di navigazione

1. Alle unità impiegate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare nelle situazioni già disciplinate all'art. 2 del "Capo II".
2. L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.

Articolo 38 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

3. L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore;
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona munita di brevetto di abilitazione al salvamento in corso di validità;
 - c) durante lo svolgimento dell'attività in questione è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore, nonché un casco protettivo;
 - d) ciascuna unità potrà trainare soltanto un paracadute, massimo biposto, e non potrà, contemporaneamente, svolgere altre attività di qualsiasi genere;
 - e) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
 - f) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
 - g) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare, pronto all'uso, per ogni paracadutista, munito di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 metri;
 - h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - i) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo del traino;
 - j) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
 - k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola, in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire la persona trainata in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza inferiore a quella di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
 - l) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
 - m) durante la stagione balneare, per la partenza e l'arrivo in costa, devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti dai titolari di

- concessioni demaniali marittime secondo le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- n) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da altre unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;
 - o) il paracadute non deve superare la quota di 120 piedi (feet) pari a 36,6 metri;
 - p) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
 - q) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio dell'attività (età minima paracadutisti, velocità massima del mezzo trainante, ecc.), saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO XIV - DISCIPLINA DEL JET-LEVEL FLYER, FLYBOARD E MEZZI SIMILARI

Articolo 39 – Jet-Lev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili

1. Per *Jet-Lev Flyer* si intende un dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, collegato al propulsore tramite un tubo, attraverso il quale viene inviata acqua di mare ad alta pressione espulsa dagli ugelli idrogetto che danno al conducente sustentamento idro-dinamico, direzione e velocità
2. Per *Flyboard* si intende un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto installati su speciali stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegati ad una moto d'acqua tramite un tubo attraverso il quale viene inviata acqua di mare ad alta pressione espulsa dagli ugelli idrogetto che danno al conducente sustentamento idro-dinamico, direzione e velocità.
3. L'utilizzo dei *Jet-Lev Flyers* e dei *Flyboards* è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo dei dispositivi è consentito esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
 - b) l'utilizzatore deve aver compiuto i 18 anni di età e deve essere in possesso della patente nautica, fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - c) l'attività deve essere svolta in un'area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura, al di fuori delle aree riservate alla balneazione (come individuate dall'Ordinanza di sicurezza balneare) e senza arrecare nocimento agli astanti;
 - d) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;

- e) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa o un miglio dall'unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto;
 - f) l'utilizzatore dovrà obbligatoriamente indossare un idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - g) l'utilizzatore dovrà, inoltre, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
 - h) presentazione di una S.C.I.A. all'Autorità Marittima del luogo ove verrà svolta l'attività, qualora la stessa sia eseguita in conto terzi.
 - i) presenza di un servizio di salvataggio ad uso esclusivo.
4. Inoltre, le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio non contemplati nel precedente comma, saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO XV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA E SCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI

Articolo 40 - Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi

1. L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico/sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 42 e ss. e fatto salvo il caso in cui tali attività abbiano luogo in zone di mare rientranti nella perimetrazione di aree marine protette; in tale ultima ipotesi sarà necessario dotarsi della prescritta autorizzazione del competente ente gestore.
2. L'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 41 - Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore

1. Prima della partenza l'accompagnatore del diving deve annotare su un apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
2. Il responsabile dell'attività, con almeno 12 ore di anticipo rispetto all'inizio dell'immersione, dovrà far pervenire una comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria (come da Allegato D) riportante:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore/guida responsabile;

- d) eventuale unità navale utilizzata e relative caratteristiche;
 - e) recapiti di soggetti capaci di riferire in ogni momento sull'attività in corso;
 - f) modalità operative.
3. L'accompagnatore per immersioni deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni, generalmente riconosciute, non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi ed in caso di brevetti di diverso grado dovrà rispettare il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
 4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.
 5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in una zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell'ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Pantelleria e altre ordinanze che regolano la navigazione di superficie.
 6. L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato per danni contro terzi ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in parola.

Articolo 42 - Attività subacquea con supporto di unità navali - requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate:
 - **se adibite al traffico**, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 08 novembre 1991, nr.435, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
 - **se unità destinate a servizio speciali per uso in conto proprio**, con unità iscritte nei RR.NN.MM. & GG., ai sensi dell'art. 25 Legge nr.472 del 7 dicembre 1999, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la nautica diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal C.N. e dotazioni previste dal D.P.R. 8 novembre 1991, nr.435;
 - **se adibite al diporto**, con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 nr.146. In tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata. Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'art. 2 del Decreto Legislativo. nr.171/2005.
2. Le dotazioni e gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle suddette norme devono essere integrate almeno con le seguenti:
 - a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;

- b) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.)
 - c) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
 - d) megafono e/o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - e) cassetta di pronto soccorso;
 - f) almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
 - g) l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
 - h) durante l'immersione sul mezzo nautico d'appoggio, sia di giorno che di notte oltre ad essere innalzato il previsto segnale (bandiera rossa con striscia diagonale bianca) dovrà essere sempre presente a bordo una persona in grado di manovrare e effettuare eventuali comunicazioni di emergenza nonché un esperto di R.C.P. e medicina iperbarica.
3. I segnalamenti marittimi previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata devono, essere integrati dal seguente:
- a) nelle immersioni diurne, un pallone rosso sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca visibile a non meno di 300 metri;
 - b) nelle immersioni notturne il subacqueo deve comunque segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza e dovrà, altresì, dotarsi di una torcia luminosa.
 - c) Tutti gli operatori devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dal segnale sopra detto.

Articolo 43 - Attività subacquea senza supporto di unità navali: dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero una bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
 - b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso.
2. Nelle immersioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
3. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dal galleggiante con il summenzionato segnale.
4. In prossimità dei predetti segnali, è fatto obbligo alle unità in transito, di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

5. È vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnali indicanti attività subacquee.

Articolo 44 - Attività subacquea svolta da privati: segnalamenti - prescrizioni

1. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
2. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico.
3. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
4. Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 metri.
5. Se ci si avvale di una barca d'appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità.
6. A bordo dovrà sempre esservi una persona in grado di fornire assistenza.

CAPO XVI - DISCIPLINA DELLE UNITÀ CLASSIFICATE COME PASSENGER SHIP

Articolo 45 - Obblighi

1. Ai fini della loro individuazione, le unità navali classificate come "passenger ship", ma che di fatto svolgono attività diportistica, sia nella fattispecie del cd. "diporto puro" sia nella configurazione di unità da diporto commerciale (yacht in commercial use), devono presentare all'Autorità Marittima del primo porto di arrivo sul territorio italiano una dichiarazione del Comandante e del proprietario/armatore nella quale venga espressamente dichiarato, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'unità, per quanto classificata come passenger ship, effettua:
 - una navigazione di mero diporto, con passeggeri non imbarcati a titolo oneroso;
ovvero
 - una navigazione diportistica commerciale (previa presenza ed esibizione del contratto di noleggio).
2. Tale dichiarazione, munita dal visto dell'Autorità Marittima, deve essere custodita a bordo in originale.
3. Nell'ipotesi che venga stipulato un successivo contratto di noleggio e l'unità si trovi in acque nazionali, la dichiarazione dovrà essere nuovamente presentata, con allegato il nuovo contratto di noleggio, all'Autorità Marittima del primo porto di approdo.

CAPO XVII - DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E SANZIONI

Articolo 46 - Disposizioni finali e sanzioni

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, abrogando le Ordinanze di questo Comando nr.7/2004 del 30 aprile 2004 e nr.2/2019 del 21 febbraio 2019 nonché quanto in contrasto, in tutto o in parte, con il presente atto.
2. Coloro i quali abbiano già presentato comunicazione di inizio/prosieguo attività in aderenza al contenuto della sopra richiamata ordinanza nr.2/2019 del 21 febbraio 2019, dovranno prendere contatto con questa Autorità Marittima, al fine di verificare l'eventuale necessita di integrare la documentazione prodotta, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>
4. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Elenco degli allegati

- Allegato A Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per locazione - noleggio di natanti da diporto;
- Allegato B Registro delle locazioni/noleggio/utilizzo come unità appoggio sub di natanti da diporto;
- Allegato C Targhetta identificativa per natanti adibiti a locazione/noleggio/appoggio immersioni subacquee;
- Allegato D Comunicazione immersioni subacquee per il conseguimento di brevetti.

All'Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
PER LOCAZIONE - NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO**

(Art. 19 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il sottoscritto _____
C.F. _____ recapito telefonico _____,
in qualità di **titolare della ditta individuale/rappresentante legale della ditta/società**⁽¹⁾
(*ditta o ragione sociale e tipo di società*) _____
_____ iscritta al n. _____ del Registro delle
imprese della CCIAA di _____ Prov. _____, per l'esercizio
dell'attività di **locazione/noleggjo/appoggio alle immersioni subacquee**⁽¹⁾, avente sede
legale in via/piazza _____ n. _____
del comune di _____ Prov. _____,
in base a quanto previsto dall'Ordinanza n.8/2021 in data 29 marzo 2021 del Capo del
Circondario marittimo di Pantelleria e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle responsabilità
di cui all'art. 76 del DPR n.445/2000:

SEGNALA

1. di voler **iniziare/proseguire**⁽¹⁾ per l'anno _____, a partire dal giorno
___/___/___ l'attività di **locazione/noleggjo/appoggio alle immersioni
subacquee**⁽¹⁾ nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria, utilizzando le
unità ed il personale di cui all'annesso elenco, con la seguente denominazione
identificativa _____;
2. che tutti i dati indicati, inclusi quelli di cui all'elenco annesso, sono veritieri e
corrispondono all'eventuale documentazione ufficiale esistente;
3. Che le unità elencate in annesso, compresi i relativi apparati e dotazioni, sono in
regola con tutte le disposizioni normative loro applicabili ed in possesso delle
certificazioni e dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni nonché
dalle Ordinanze della competente Autorità Marittima;
4. di essere in possesso di tutte le altre **autorizzazioni**, nulla-osta e simili previsti per
l'esercizio dell'attività in oggetto;
5. nel caso di attività svolta in **aree marine protette o comunque regolamentate**, di
conoscere ed essere in regola con le specifiche regolamentazioni;
6. che **comunicerà preventivamente**, con analoghe modalità, **ogni variazione**
relativa ad uno qualsiasi dei dati indicati nella presente dichiarazione;
7. Che i natanti di cui all'annesso elenco sono regolarmente assicurati per la
responsabilità civile verso terzi;
8. di **manlevare** l'Amministrazione da ogni responsabilità ed azione per danni a
persone o cose derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della presente
comunicazione;

⁽¹⁾ *cancellare la dicitura che non interessa.*

9. di essere consapevole che, oltre alle **sanzioni** previste, in caso di **accertata carenza** delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di **grave o ripetuta inosservanza** delle disposizioni sopra menzionate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di **vietare** la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente dichiarazione.

_____, li _____

IL SEGNALANTE

**ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI IN ATTIVITA' COMMERCIALE DI
LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE DA PARTE DEI
CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO**

I sotto elencati natanti da diporto, contrassegnati con la denominazione identificativa dichiarata dalla ditta/società e con il numero di seguito indicato, saranno utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale di **locazione/noleggio/appoggio alle immersioni subacquee**⁽¹⁾ nel Circondario marittimo di Pantefeltria, con le modalità previste dalla normativa vigente:

Porto di stazionamento _____ comune di _____

001 N/L/SUB ⁽¹⁾	Tipo di natante: <input type="checkbox"/> a motore <input type="checkbox"/> entro bordo <input type="checkbox"/> fuoribordo <input type="checkbox"/> a vela <input type="checkbox"/> a vela con motore ausiliario <input type="checkbox"/> altro: _____ Marca: _____ modello: _____ denominato: _____ Omologato CE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____ Lft mt.: _____ Max persone trasportabili: _____ Kg _____ Cert. idon. noleggio: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nr. _____ del: __/__/____ rilasciato da: _____ e valido fino al: __/__/____ Motori: nr. ____ marca/mod.: _____ kw _____ matr. nr.: _____ Polizza assicurazione n. _____ con scadenza: __/__/____ Società _____
-------------------------------	--

002 N/L/SUB ⁽¹⁾	Tipo di natante: <input type="checkbox"/> a motore <input type="checkbox"/> entro bordo <input type="checkbox"/> fuoribordo <input type="checkbox"/> a vela <input type="checkbox"/> a vela con motore ausiliario <input type="checkbox"/> altro: _____ Marca: _____ modello: _____ denominato: _____ Omologato CE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____ Lft mt.: _____ Max persone trasportabili: _____ Kg _____ Cert. idon. noleggio: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nr. _____ del: __/__/____ rilasciato da: _____ e valido fino al: __/__/____ Motori: nr. ____ marca/mod.: _____ kw _____ matr. nr.: _____ Polizza assicurazione n. _____ con scadenza: __/__/____ Società _____
-------------------------------	--

003 N/L/SUB ⁽¹⁾	Tipo di natante: <input type="checkbox"/> a motore <input type="checkbox"/> entro bordo <input type="checkbox"/> fuoribordo <input type="checkbox"/> a vela <input type="checkbox"/> a vela con motore ausiliario <input type="checkbox"/> altro: _____ Marca: _____ modello: _____ denominato: _____ Omologato CE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____ Lft mt.: _____ Max persone trasportabili: _____ Kg _____ Cert. idon. noleggio: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nr. _____ del: __/__/____ rilasciato da: _____ e valido fino al: __/__/____ Motori: nr. ____ marca/mod.: _____ kw _____ matr. nr.: _____ Polizza assicurazione n. _____ con scadenza: __/__/____ Società _____
-------------------------------	--

<p>004 N/L/SUB⁽¹⁾</p>	<p>Tipo di natante: <input type="checkbox"/> a motore <input type="checkbox"/> entro bordo <input type="checkbox"/> fuoribordo <input type="checkbox"/> a vela <input type="checkbox"/> a vela con motore ausiliario <input type="checkbox"/> altro: _____ Marca: _____ modello: _____ denominato: _____ Omologato CE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____ Lft mt.: _____ Max persone trasportabili: _____ Kg _____ Cert. idon. noleggio: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nr. _____ del: __/__/____ rilasciato da: _____ e valido fino al: __/__/____ Motori: nr. ____ marca/mod.: _____ kw _____ matr. nr.: _____ Polizza assicurazione n. _____ con scadenza: __/__/____ Società _____</p>
--------------------------------------	---

<p>005 N/L/SUB⁽¹⁾</p>	<p>Tipo di natante: <input type="checkbox"/> a motore <input type="checkbox"/> entro bordo <input type="checkbox"/> fuoribordo <input type="checkbox"/> a vela <input type="checkbox"/> a vela con motore ausiliario <input type="checkbox"/> altro: _____ Marca: _____ modello: _____ denominato: _____ Omologato CE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____ Lft mt.: _____ Max persone trasportabili: _____ Kg _____ Cert. idon. noleggio: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nr. _____ del: __/__/____ rilasciato da: _____ e valido fino al: __/__/____ Motori: nr. ____ marca/mod.: _____ kw _____ matr. nr.: _____ Polizza assicurazione n. _____ con scadenza: __/__/____ Società _____</p>
--------------------------------------	---

<p>006 N/L/SUB⁽¹⁾</p>	<p>Tipo di natante: <input type="checkbox"/> a motore <input type="checkbox"/> entro bordo <input type="checkbox"/> fuoribordo <input type="checkbox"/> a vela <input type="checkbox"/> a vela con motore ausiliario <input type="checkbox"/> altro: _____ Marca: _____ modello: _____ denominato: _____ Omologato CE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____ Lft mt.: _____ Max persone trasportabili: _____ Kg _____ Cert. idon. noleggio: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nr. _____ del: __/__/____ rilasciato da: _____ e valido fino al: __/__/____ Motori: nr. ____ marca/mod.: _____ kw _____ matr. nr.: _____ Polizza assicurazione n. _____ con scadenza: __/__/____ Società _____</p>
--------------------------------------	---

(1) Cancellare la dicitura che non interessa.

(2) Barrare con "X" la casella appropriata.

_____, li _____

IL SEGNALANTE

(Da compilare solo in caso di noleggio)

I suddetti natanti saranno noleggiati al comando del sottoelencato personale dipendente o dello stesso titolare⁽¹⁾:

1	Cognome: _____ Nome: _____ C.F.: _____, nato a: _____ (____) il __/__/____ e residente a _____ (____) in Via/P.zza/C.da _____ n.____. Patente nautica n. _____ rilasciata da _____ di _____ il __/__/____ e valida fino al __/__/____ Cat. ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> A<12 <input type="checkbox"/> A>12 <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo professionale diporto: _____
---	---

2	Cognome: _____ Nome: _____ C.F.: _____, nato a: _____ (____) il __/__/____ e residente a _____ (____) in Via/P.zza/C.da _____ n.____. Patente nautica n. _____ rilasciata da _____ di _____ il __/__/____ e valida fino al __/__/____ Cat. ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> A<12 <input type="checkbox"/> A>12 <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo professionale diporto: _____
---	---

3	Cognome: _____ Nome: _____ C.F.: _____, nato a: _____ (____) il __/__/____ e residente a _____ (____) in Via/P.zza/C.da _____ n.____. Patente nautica n. _____ rilasciata da _____ di _____ il __/__/____ e valida fino al __/__/____ Cat. ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> A<12 <input type="checkbox"/> A>12 <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo professionale diporto: _____
---	---

4	Cognome: _____ Nome: _____ C.F.: _____, nato a: _____ (____) il __/__/____ e residente a _____ (____) in Via/P.zza/C.da _____ n.____. Patente nautica n. _____ rilasciata da _____ di _____ il __/__/____ e valida fino al __/__/____ Cat. ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> A<12 <input type="checkbox"/> A>12 <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo professionale diporto: _____
---	---

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

⁽²⁾ Barrare con "X" la casella appropriata.

_____, li _____

IL SEGNALANTE

CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA

(Ditta/Ragione sociale)

REGISTRO DELLE LOCAZIONI/NOLEGGIO/UTILIZZO COME UNITÀ APPOGGIO SUB DI NATANTI DA DIPORTO

Numero progressivo	Attività L/N/SUB ⁽¹⁾	Data	Locatari Noleggiatori Sub ⁽¹⁾ Cognome e nome	Residenza	Conduuttore Cognome e nome	Ora di consegna	Ora di ritorno	Numero passeggeri a bordo	Numero minori a bordo
		Numero identificativo natante	Codice Fiscale	Documento identità					
				Via _____ n. _____ Città _____ (_____) Tel. _____	_____ _____ Patente nautica: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo ⁽²⁾				
				Tipo _____ N. _____ Rilasciata da _____ il _____	n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____				
				Via _____ n. _____ Città _____ (_____) Tel. _____	_____ _____ Patente nautica: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo ⁽²⁾				
				Tipo _____ N. _____ Rilasciata da _____ il _____	n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____				
				Via _____ n. _____ Città _____ (_____) Tel. _____	_____ _____ Patente nautica: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Titolo ⁽²⁾				
				Tipo _____ N. _____ Rilasciata da _____ il _____	n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____				

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.⁽²⁾ Barrare con "X" la casella appropriata.

**TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A
LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE**

<i>(denominazione identificativa)</i>	
001 L/N/SUB <i>(numero del natante e tipologia di attività svolta)</i>	
Persone trasportabili numero massimo <i>(compreso equipaggio)</i>	00
CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA	

14 (lungh.) x 7 (alt.) cm



All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria
Sezione T.A.O
U.O. Diporto

IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

SOCIETÀ/CIRCOLOSPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA PER L' IMMERSIONE

LUOGO

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITÀ NAVALE UTILIZZATA

MODALITÀ OPERATIVE

DATA ___/___/20___ - ORE ___:___

FIRMA
